

STATUTO

"UNI.VER.SO. - UNIONE VERONESE SOCCORSO ODV"



Art.1 - Denominazione, sede e durata

1. È costituita, ai sensi del Decreto legislativo 117/2017 e ss. mm.ii. (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo" settore o "CTS") e, in quanto compatibile, del Codice Civile, l'Associazione denominata "UNI.VER.SO. - UNIONE VERONESE SOCCORSO ODV", Organizzazione di Volontariato, di seguito indicata anche come "UNI.VER.SO".
2. UNI.VER.SO. ha sede legale in Vicolo San Carlo Borromeo n° 49 - 37067 Valeggio sul Mincio (VR); l'eventuale variazione della sede legale nell'ambito della Provincia di Verona, disposta con delibera del Consiglio Direttivo, non comporta modifica statutaria ma la sola comunicazione alle autorità competenti.
3. UNI.VER.SO. opera in provincia di Verona e potrà istituire sedi secondarie in tale ambito territoriale tramite delibera del Consiglio Direttivo.

Art.2 - Principi e Finalità

1. UNI.VER.SO. è un'Associazione senza fini di lucro, apartitica e aconfessionale, che si ispira ai principi costituzionali della democrazia, del pluralismo, della solidarietà e della partecipazione sociale.
2. UNI.VER.SO. svolge in via principale e prevalentemente in favore di terzi le attività di cui al successivo art. 3 avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato delle persone associate agli enti aderenti.
3. UNI.VER.SO. persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, esercita una funzione di coordinamento, di supporto e di implementazione delle attività su sua iniziativa o a richiesta degli enti aderenti.

Art. 3 - Attività

1. UNI.VER.SO. esercita, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, c.1, CTS:
 - interventi e servizi sociali (lett. a art. 5, c.1, CTS);
 - interventi e prestazioni sanitarie (lett. b art. 5, c.1, CTS);
 - prestazioni socio-sanitarie (lett. c art. 5, c.1, CTS);
 - educazione, istruzione e formazione professionale (lett. d art. 5, c.1, CTS);
 - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lett. i art. 5, c.1, CTS)
 - servizi strumentali ad enti del Terzo settore (lett. m art. 5, c.1, CTS)
 - protezione civile (lett. y art. 5, c.1, CTS)
2. In particolare UNI.VER.SO., ferma restando l'autonomia dei singoli enti aderenti, opera attraverso la propria aggregazione associativa in ambito socio-sanitario-assistenziale con il primario obiettivo di consolidare e migliorare gli interventi di soccorso, aiuto e sostegno alla persona, comunque prestati, preoccupandosi in particolare, di:
 - a. promuovere, incrementare, valorizzare ed armonizzare il collegamento e la collaborazione tra gli enti aderenti nel rispetto dell'autodeterminazione gestionale di ciascuno di esse;

- b. implementare la pianificazione e l'adozione di strategie e di soluzioni comuni al fine di strutturare una rete associativa territoriale di riferimento, operativamente consolidata ed opportunamente riconosciuta;
 - c. gestire direttamente, o collaborare in rete, alla gestione di servizi ed interventi di primo soccorso sanitario, di protezione civile, socio-assistenziali, anche di carattere domiciliare, nonché partecipare ad ogni altra iniziativa ritenuta pertinente agli scopi statutari e di comune interesse;
 - d. far fronte, nei limiti delle proprie possibilità e delle proprie competenze, a contingenti situazioni di necessità e difficoltà individuali e collettive, anche legate a momenti di disagio ed emarginazione sociale, attraverso l'agire comune secondo il principio della mutualità;
 - e. rappresentare gli enti aderenti nei confronti degli Enti Pubblici e Privati territoriali di riferimento, anche operando direttamente in nome e per conto degli stessi in sede di eventuale definizione di affidamenti di lavori e servizi comunque organizzati e gestiti, sostenendo e valorizzando le attività delle associate e dell'intera aggregazione;
 - f. collaborare con Enti Pubblici e Privati e con altri Enti del Terzo Settore per il perseguimento e la realizzazione delle finalità e degli obiettivi stabiliti nel presente Statuto;
 - g. organizzare e gestire, in collaborazione con enti ed organismi accreditati e nel rispetto delle vigenti normative in materia, specifici corsi di formazione e di abilitazione rivolti principalmente a tutti i volontari delle aderenti ma anche estendibili, in caso di richiesta, ad ogni altro portatore di interesse, persona fisica od ente, eventualmente interessato.
 - h. promuovere e sostenere l'aggregazione sociale organizzando eventi, conferenze e seminari.
3. UNI.VER.SO. può svolgere, ex art. 6 del CTS, una volta individuate dal Consiglio Direttivo, anche attività diverse da quelle di cui all'art. 5, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal Codice del Terzo settore e dalle disposizioni attuative dello stesso.
 4. UNI.VER.SO., inoltre, per poter perseguire pienamente le finalità istituzionali, può dotarsi di ogni struttura o strumento utile e adeguato, comprese strutture decentrate sul territorio, nonché costituire e/o partecipare ad altri Enti.

Art. 4 - Ammissione degli aderenti

1. Possono essere ammessi come aderenti tutte le Organizzazioni di Volontariato, gli altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro ex art. 32 co. 2 del CTS che abbiano sede legale nella provincia di Verona, che ne facciano richiesta e che siano stabilmente impegnati a gestire servizi di primo soccorso, di trasporto e trasferimento di malati e di infermi, di assistenza socio-sanitaria e di protezione civile.
2. Gli altri Enti del Terzo Settore possono partecipare a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle Organizzazioni di Volontariato aderenti.
3. Gli aderenti sono rappresentati all'interno di UNI.VER.SO. dal rispettivo Presidente o da altro soggetto delegato dall'organo di amministrazione.
4. Per essere ammessi ad UNI.VER.SO. è necessario presentare domanda di ammissione nella quale si dichiara di accettare lo Statuto Associativo, i regolamenti eventualmente adottati e le deliberazioni degli organi sociali. Tale domanda va inoltrata al Consiglio Direttivo che entro 60 (sessanta) giorni dal suo ricevimento dovrà deliberare in merito all'ammissibilità del richiedente o, in caso contrario, dovrà giustificare l'eventuale diniego.



5. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica decisione motivata all'interessato entro 30 (trenta) giorni dalla relativa delibera. Contro la decisione di rigetto l'interessato può, nei termini stabiliti dal Regolamento, presentare ricorso all'Assemblea.
6. L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato e non può essere disposta la partecipazione alla vita associativa per un periodo temporaneo. Resta fermo il diritto di recesso da esercitare nei modi e nei termini stabiliti dal successivo art. 6.

Art. 5 - Diritti e doveri degli aderenti

1. Gli aderenti hanno il diritto di:
 - esercitare le funzioni di elettorato attivo e passivo;
 - esaminare i libri sociali secondo le modalità previste nel successivo art. 17;
 - partecipare e votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli aderenti;
 - essere sempre informati in ordine allo svolgimento delle attività e delle iniziative di UNI.VER.SO.;
 - concorrere all'elaborazione ed all'approvazione del programma delle attività;
 - avvalersi del logo e del marchio di UNI.VER.SO., ove determinati;
 - avvalersi di tutti i servizi eventualmente gestiti ed offerti direttamente da UNI.VER.SO.
2. Gli aderenti hanno il dovere di:
 - osservare il presente Statuto, il relativo Regolamento, gli altri eventuali regolamenti interni e tutte le delibere assunte dagli organi sociali;
 - partecipare alle attività ed alle assemblee;
 - adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità di UNI.VER.SO. tutelandone il nome;
 - contribuire al funzionamento di UNI.VER.SO. collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle attività statutarie;
 - informare puntualmente e coinvolgere opportunamente i propri volontari;
 - adottare, se del caso, idonee misure di prevenzione e controllo volte a prevenire, nei modi e nei termini opportuni e normati, l'attuazione di comportamenti illeciti nello svolgimento delle proprie attività al fine di ridurre i rischi di ripercussione sulle iniziative dell'intera aggregazione;
 - non divulgare informazioni riguardanti il funzionamento e la gestione dell'Aggregazione o, comunque, ogni altra notizia inerente le diverse determinazioni assunte;
 - versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dall'Assemblea;
 - non costituire o partecipare ad altre aggregazioni territoriali operanti in contesti simili a quelli identificati dal presente statuto, salvo espressa autorizzazione dell'Assemblea dei Soci.

Art. 6 - Cessazione del rapporto associativo

1. Lo status di associato si perde per esclusione dovuta a gravi motivi qualora:
 - a. non si ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, del relativo Regolamento e degli altri eventuali regolamenti, nonché a tutte le delibere adottate dagli organi sociali secondo le prescrizioni statutarie;
 - b. non si provveda al pagamento della quota associativa dopo tre solleciti consecutivi;
 - c. si adottino comportamenti contrastanti con gli scopi di UNI.VER.SO. o, in ogni caso, lesivi degli interessi di UNI.VER.SO.




- d. si accerti la sussistenza di conflitti di interesse di cui al precedente art. 5.
2. Il provvedimento di esclusione è adottato dal Consiglio Direttivo e va motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro 30 (trenta) giorni dalla data della relativa deliberazione. Contro tale provvedimento l'interessato può, nei termini stabiliti dal Regolamento, presentare ricorso all'Assemblea.
 3. Lo status di associato si perde anche per:
 - a. recesso volontario;
 - a. scioglimento dell'ente associato;
 - b. perdita dei requisiti necessari per l'ammissione.
 4. L'associato può esercitare in qualunque momento il diritto di recesso comunicando tale volontà per iscritto, a mezzo raccomandata A/R o PEC, al Consiglio Direttivo con effetto allo scadere dell'esercizio sociale in corso purché la relativa dichiarazione sia stata presentata almeno 3 (tre) mesi prima.
 5. L'associato comunica altresì a UNI.VER.SO. l'avvenuto scioglimento o la perdita dei requisiti necessari per l'ammissione secondo le modalità stabilite nel Regolamento.
 6. L'associato receduto o escluso, così come l'Ente che si sciogla o abbia perso i requisiti, non può ripetere le quote e i contributi eventualmente versati che non sono trasferibili né rivalutabili, e non ha alcun diritto sul patrimonio di UNI.VER.SO.

Art. 7 - Qualifica di volontario e personale retribuito

1. Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di UNI.VER.SO., mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate da UNI.VER.SO. soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito da UNI.VER.SO.
4. Coloro che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del CTS.
5. UNI.VER.SO. può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del CTS e i rapporti con lo stesso personale sono disciplinati dalla legge nonché dal Regolamento di gestione e dal contratto collettivo di lavoro previsto e di riferimento.

Art. 8 - Gli organi sociali

1. Sono organi di UNI.VER.SO.:
 - l'Assemblea degli Aderenti;
 - il Consiglio Direttivo;
 - il Presidente;
 - l'Organo di controllo;
2. Tutti gli amministratori, ai quali si applica l'art. 2382 del Codice Civile, sono scelti tra le persone fisiche indicate, tra i propri aderenti, dagli enti aderenti.
3. Ad eccezione dei componenti dell'Organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, co. 2, Codice Civile, ai componenti degli organi sociali non può essere



riconosciuto alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 9 - L'Assemblea degli aderenti

1. Tutti gli aderenti, iscritti da almeno tre mesi e in regola con il pagamento dell'eventuale quota associativa, hanno il diritto di votare in Assemblea, direttamente o indirettamente, e di eleggere democraticamente i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, salvo quanto previsto dal successivo c. 11 del presente articolo.
2. L'Assemblea è l'organo sovrano di UNI.VER.SO. ed è composta da tutti gli aderenti in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale ognuno dei quali ha diritto a un voto qualunque sia la dimensione organizzativa. Ciascun associato partecipa all'Assemblea per il tramite del proprio Legale Rappresentante o, in caso di indisponibilità, attraverso persona a questi incaricata identificabile attraverso delega scritta. Ogni Ente aderente ha comunque diritto ad esprimere un solo voto in Assemblea.
3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente di UNI.VER.SO. o, in sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente.
4. L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio dal Presidente di UNI.VER.SO. o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto contenente la data e l'ora, sia di prima che di seconda convocazione, il luogo e l'ordine del giorno. La seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.
5. L'avviso di convocazione va inviato a mezzo e-mail (o mediante modalità che garantiscano la certezza della chiamata (avviso scritto, posta certificata, etc) e con la corretta indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno) all'indirizzo specificato dall'aderente al momento dell'adesione e pubblicato sul sito internet di UNI.VER.SO., almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per l'Assemblea.
6. L'Assemblea è inoltre convocata su richiesta motivata di almeno uno degli aderenti o della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo. In tale caso l'Assemblea deve svolgersi entro 15 (quindici) giorni dalla data della richiesta.
7. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le modalità stabilite nel Regolamento.
8. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede di UNI.VER.SO. in libera visione agli aderenti.
9. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
10. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti con voto palese; delibera invece con voto segreto ove ricorrano le condizioni per esprimersi con particolare riservatezza o, comunque, quando richiesto dalla maggior parte dei suoi componenti.
11. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
12. L'assemblea straordinaria modifica lo statuto di UNI.VER.SO. in prima convocazione con la presenza di almeno i tre quarti degli aderenti e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno degli aderenti; in entrambi i predetti casi, occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti in proprio o per delega; gli stessi quorum si applicano alle delibere di trasformazione, fusione o scissione



13. Per lo scioglimento e la liquidazione, nonché la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli aderenti presenti in proprio o per delega.

Art. 10 - Compiti dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria:


- determina le linee generali programmatiche dell'attività di UNI.VER.SO.;
- determinare l'ammontare delle quote associative annuali;
- approva il bilancio consuntivo, il bilancio preventivo nonché il bilancio sociale predisposti dal Consiglio direttivo;
- nomina e revoca il Presidente;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali e ne stabilisce il numero nel caso del Consiglio Direttivo;
- nomina e revoca l'Organo di controllo nel rispetto di quanto previsto dal successivo art. 13;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- decide sui ricorsi contro i provvedimenti di rigetto delle richieste di ammissione e di esclusione da UNI.VER.SO.;
- approva i Regolamenti;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza
- conferire onorificenze, benemerienze o qualifiche di sostenitore a chiunque, persona fisica o non, si distingua per aver contribuito a sostenere o ad aiutare tangibilmente UNI.VER.SO.

2. L'Assemblea straordinaria:

- delibera lo scioglimento di UNI.VER.SO. e la devoluzione del suo patrimonio residuo, in conformità a quanto previsto dal precedente art. 9, co. 13;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- delibera la trasformazione, la fusione o la scissione di UNI.VER.SO.

Art. 11 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione di UNI.VER.SO. ed è dotato di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione riconosciutigli dalla legge e dallo Statuto.
2. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di componenti, compreso tra 5 (cinque) e 9 (nove), compreso il Presidente nominato dall'Assemblea, i quali durano in carica 3 (tre) anni e sono eleggibili per non più di 3 (tre) mandati consecutivi.
3. I componenti del Consiglio Direttivo sono volontari attivi (non legali rappresentanti) degli Enti aderenti. Vengono eletti dall'Assemblea dei Soci su proposta di ciascuno dei Presidenti delle associate, che ne fanno parte e la costituiscono, e possono essere da questa revocati a maggioranza dei voti.
4. Il Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta, su designazione del Presidente, elegge al suo interno il Vicepresidente.
5. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti, le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In seno al Consiglio non è ammessa delega.
6. Il Consiglio Direttivo si riunisce orientativamente una volta al bimestre e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando ne facciano richiesta scritta almeno un



- terzo dei consiglieri. In quest'ultimo caso, il Consiglio dovrà riunirsi entro 15 (quindici) giorni.
7. Il Consiglio è convocato dal Presidente senza obbligo di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari.
 8. Tutti i consiglieri sono eletti dall'Assemblea, secondo modalità e termini contenuti nel presente Statuto e nel Regolamento attuativo.
 9. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno o più componenti del Consiglio Direttivo vengano a mancare, lo stesso Consiglio provvede alla loro sostituzione designando il primo dei non eletti e i nuovi nominati rimangono in carica fino alla scadenza dell'intero Consiglio.
 10. Qualora, per qualsiasi motivo, il numero dei consiglieri in carica si riduca a meno della metà l'intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato; i componenti del Consiglio rimangono comunque in carica sino a che non siano stati nominati i loro successori.
 11. I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano per 3 (tre) sedute consecutive alle riunioni del Consiglio, sono dichiarati decaduti con delibera del Consiglio stesso, e non potranno candidarsi a ricoprire tale carica per il successivo mandato.
 12. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
 - a. nominare, fra i propri membri, un tesoriere ed un segretario
 - b. disporre l'esecuzione delle decisioni adottate dall'Assemblea in conformità al presente statuto;
 - c. redigere il piano annuale delle attività, il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo e il bilancio sociale sottoponendoli all'approvazione dell'Assemblea;
 - d. ratificare o respingere i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
 - e. curare l'organizzazione di tutte le attività di UNI.VER.SO.;
 - f. pianificare l'eventuale assunzione di personale dipendente, l'avvio di collaborazioni e consulenze nonché adottare atti a carattere patrimoniale e finanziario;
 - g. conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge
 - h. istituire su proposta del Presidente o su suggerimento dell'Assemblea dei Soci, o se necessario, più comitati tecnici permanenti, con compiti consultivi e di supporto all'organo amministrativo che potranno essere composti da persone in possesso di specifiche competenze in materie ritenute di particolare rilevanza per il migliore perseguimento degli scopi statutari, fissandone ambiti operativi e termini di mandato
 - i. deliberare in merito all'ammissione e all'esclusione da UNI.VER.SO. nonché esercitare ogni altra competenza riconosciuta dalla legge o dallo statuto.
 13. Il Consiglio è presieduto dal Presidente e, in caso di sua assenza dal Vicepresidente. In assenza di entrambi il Consiglio è presieduto dal consigliere più anziano.
 14. Di ogni delibera del Consiglio Direttivo deve redigersi apposito verbale a cura del segretario, a tale scopo nominato dal Presidente fra i presenti, anche non componenti il Consiglio.
 15. Le modalità di esercizio del potere di delega da parte del Consiglio Direttivo sono specificate nel Regolamento attuativo.

Art. 12 - Il Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante di UNI.VER.SO., nonché Presidente del Consiglio Direttivo, e rappresenta l'Associazione sia di fronte a terzi che in giudizio.



2. Il Presidente, che può essere anche un volontario non attivo degli Enti aderenti o una persona esterna non appartenente a nessuno di essi comunque in possesso di adeguate competenze e munita di comprovata esperienza, è nominato dall'Assemblea dei Soci a maggioranza dei voti espressi a scrutinio palese.
3. Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni e non può ricoprire la sua funzione per più di 3 (tre) mandati consecutivi.
4. Il Presidente è il responsabile generale del buon andamento degli affari sociali e cura gli interessi di UNI.VER.SO..
5. Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano UNI.VER.SO. sia nei riguardi degli aderenti che dei terzi.
6. Il Presidente cura, potendo sottoscrivere accordi, le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative di UNI.VER.SO.
7. Al Presidente inoltre compete:
 - a. curare l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - b. curare l'osservanza dello statuto, promuovendone la riforma qualora si renda necessario;
 - c. adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica del Consiglio Direttivo;
 - d. esercitare ogni altro potere a lui riconosciuto dalla legge o dallo statuto.
8. Il Vicepresidente rappresenta UNI.VER.SO. in tutti i casi in cui il Presidente sia oggettivamente impossibilitato a farlo.
9. L'impedimento del Presidente deve essere comunicato al Consiglio Direttivo, il quale con delibera ne prende atto disponendo l'assunzione dei suoi poteri in capo al Vicepresidente.
10. Il Presidente può delegare, in via permanente o transitoria, parte dei propri compiti al Vice Presidente o ad altri componenti il Consiglio Direttivo
11. Il Presidente è soggetto a revoca previa deliberazione dell'Assemblea dei Soci da adottarsi a maggioranza più uno degli aderenti.

Art. 13 - Organo di controllo e di revisione legale dei conti

1. L'organo di controllo e di revisione legale, monocratico, viene nominato al ricorrere dei requisiti previsti per legge.
2. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
3. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento delle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

Art. 14 - Risorse economiche

1. Le risorse economiche di UNI.VER.SO. sono costituite da:
 - quote associative eventualmente deliberate;
 - contributi pubblici e privati;



- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi di cui all'art. 7, CTS;
- rimborsi da convenzioni e da attività di interesse generale;
- proventi da attività diverse ex art. 6 del CTS;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.



Art. 15 - Patrimonio

1. I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.
2. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione e sono ad essa intestati.
3. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione stessa e può essere consultato dagli aderenti.

Art. 16 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

1. Il patrimonio di UNI.VER.SO., comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, ai sensi dell'art.8 CTS, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, aderenti, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 17 - Libri sociali obbligatori

1. UNI.VER.SO. deve tenere:
 - a) il libro degli aderenti;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, e degli eventuali altri organi sociali
 - e) il registro dei volontari
2. Tutti gli aderenti, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale, entro 45 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

Art. 18 - Bilancio e bilancio sociale

1. Il bilancio di UNI.VER.SO. è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno ed è redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del CTS e delle relative norme di attuazione.
2. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.
3. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, UNI.VER.SO. redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Art.19 - Devoluzione del patrimonio

1. L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Ente, nomina uno o più liquidatori e decide in merito alla devoluzione del patrimonio residuo in conformità a quanto previsto dall'art. 9 CTS.






Art. 20 - Regolamenti

1. Per migliorare ed eventualmente anche uniformare la gestione di UNI.VER.SO. rispetto all'entrata in vigore di eventuali nuove disposizioni normative che non implicino il ricorso a modifiche statutarie, il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, ha facoltà di redigere uno o più regolamenti interni soggetti ad approvazione da parte dell'Assemblea alla prima convocazione utile, volti a disciplinare o ad integrare la corretta attuazione di specifiche disposizioni o determinate attività associative

Art. 21 - Norme transitorie e finali


1. Per quanto non espressamente richiamato dal presente Statuto, si applica quanto previsto dal Codice del Terzo settore e, in via residuale, quanto previsto dal Codice Civile.

Per approvazione l'Assemblea dei Presidenti:

Canesso Rosangela	
Cordioli Giordano	
Dalfini Maurizio	
Ferro Cristian	
Ruffo Diego	
Verga Pier Luigi	
Zamboni Ivano	
ZilioThomas	

Allegato al verbale n. 05 del 19-11-2022

RBC
T.S.
TOTALI
Reg.to all'AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI VERBALE
a data del timbro a calendario a lato
AMI privati Serie 3 M.
Liquidati e
ESENTE
22 NOV. 2022
3 N.° 3946



Verbale Assemblea n. 5 del 19.11.22

Oggi, addì 19 Novembre 2022 alle ore 21.00 regolarmente convocata, si è riunita l'Assemblea dei Soci dell'Associazione Uni.Ver.So. presso la sede dell'Associazione Polo Emergency di Villafranca per discutere e deliberare riguardo i seguenti argomenti posti all'ordine del giorno:

- a) Modifica Statuto richiesta dalla Regione Veneto per iscrizione al RUNTS
- b) Varie ed eventuali

Il Presidente Cesare Menini, constatata la regolarità della convocazione e rilevata la presenza in proprio dei Presidenti in rappresentanza delle Associazioni aderenti Ferro Cristian, Ruffo Diego, Dalfini Maurizio, Cordioli Giordano, Canesso Rosangela, Verga Pierluigi, Zamboni Ivano, Zilio Thomas chiama quindi a fungere da segretario il sig. Carlo Pasquali che accetta.

Il Presidente comunica quindi ai presenti che in seguito alla nota della Regione Veneto pervenuta via PEC in data 22.09.22, si rende necessario modificare lo Statuto ai fini dell'iscrizione al RUNTS di Uni.Ver.So.

Più precisamente, in relazione alle indicazioni ricevute, deve essere stralciato quanto riportato nel comma 10 dell'articolo 11 il quale prevede che "In caso di mancanza o indisponibilità dei non eletti il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione per cooptazione, che deve essere ratificata dalla prima Assemblea utile, la quale potrà anche nominare diverso componente", poiché l'istituto della cooptazione risulta essere incompatibile con quanto previsto dal Codice del Terzo Settore in materia di nomina degli amministratori.

Dal momento che nei termini previsti (dieci giorni dal ricevimento della comunicazione), la segreteria ha provveduto a dichiarare la volontà di procedere alla regolarizzazione della posizione e dal momento che entro sessanta giorni decorrenti dalla medesima data si deve produrre lo Statuto modificato, il Presidente chiede ai presenti di poter procedere con gli adempimenti previsti.

Dopo breve discussione l'Assemblea, ritenendo indispensabili l'iscrizione al RUNTS di Uni.Ver.So., autorizza il Presidente a procedere nei modi e nei termini opportuni al fine di concludere le operazioni riguardanti la regolarizzazione dello Statuto e l'invio dello stesso, dopo registrazione presso l'Agenzia delle Entrate, al competente ufficio della Regione Veneto.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara conclusa la seduta alle ore 22 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente
Cesare Menini

Il Segretario
Carlo Pasquali

